



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE



Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia

Via F.sco FERLAINO – 88046 LAMEZIA TERME -- Tel. 0968 23025 – fax 0968 400084
<https://www.ic-manzoni-augruso.edu.it> -- e-mail czic863005@istruzione.it / czic863005@pec.istruzione.it
c.f. 82006260796 – c.m. CZIC863005



Indirizzo musicale (oboe, pianoforte, chitarra e violino)

CIRCOLARE n°65

Al personale

Agli utenti

All’ufficio Alunni e Personale

AI DSGA

OGGETTO: rilascio certificati ed accesso ad atti

In merito al rilascio di certificazioni da parte dell'Amministrazione scolastica, è attualmente in vigore l'art. 15 della L.183/2011, "Nuove norme in materia di semplificazione amministrativa, autocertificazione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e “decertificazione” .

Dal 1° gennaio 2012 sono in vigore le modifiche - introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)*”, - alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

La disciplina prevede:

- a) le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- b) sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi";



c) nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autodichiarazioni e dalle autocertificazione degli interessati (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000).

Per quanto riguarda le istanze di accesso ad atti, si fa presente che il rilascio degli atti comporta il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, costi a cui sono soggetti tutti i documenti e certificati prodotti e rilasciati dalla Pubblica Amministrazione (D.P.R. n. 672/1972 e L.241/90).

Ai sensi dell'art. 1 della L. 241 del 1990, l'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso dei costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Pertanto, l'eventuale esenzione dal bollo (nei casi previsti dalla legge) non significa esenzione dai diritti di segreteria, che sono comunque dovuti allo stato a titolo di rimborso per le spese sostenute, in misura diversa a seconda dei vari Enti.

L'imposta di bollo è pari ad Euro 16,00 ed i diritti di segreteria, nella scuola, sono disciplinati dal Regolamento del Ministero dell'Istruzione del 17/04/2019, in allegato.

L'esenzione dall'imposta di bollo si applica solo se prevista da specifica norma di legge, deve essere dichiarata dal richiedente ed indicata sul documento stesso.

Spetta al richiedente indicare l'uso esente: *"... é fatto obbligo al richiedente, al fine di godere del beneficio, di indicare espressamente l'uso al quale il documento é destinato"* (risoluzione Agenzia delle entrate, Direzione regionale del Veneto, n. 907-4767/2013, vedi anche risoluzione dell'Agenzia delle entrate delle Marche del 31/05/2012).

L'imposta di bollo deve essere assolta al momento dell'emissione del certificato o documento e la marca da bollo apposta sul documento NON deve riportare una data successiva alla data di emissione del documento.

Pertanto i documenti per i quali non sia stata corrisposta l'imposta di bollo, o sia stata corrisposta in modo tardivo, devono, per il combinato disposto dagli artt. 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642/1972, essere inviati entro 30 giorni dal loro ricevimento all'Agenzia delle entrate, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni.

Chi non corrisponde in tutto o in parte l'imposta di bollo dovuta fin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 642/1972.

Si porgono cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs 39/93